GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 3 GENNAIO — NUM. 2

La GAZZETTA UFFICIALE consta di due parti con diversa numerazione di pagine.

La prima parte contiene:

1° Le comunicazioni del Governo — 2° Le leggi, i regolamenti, i decreti (convocazioni di collegi elettorali, nomine, promozioni, onorificenze ecc.) e le circolari di massima dei diversi Ministeri — 3° I resoconti sommarî delle discussioni del Senato e della Camera dei Deputati — 4° Gli elenchi delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti — 5° Gli avvisi governativi di concorso — 6° I telegrammi dell'Agenzia Stefani — 7° Il listino ufficiale della Borsa di Commercio — 8° Gli atti, i documenti statistici ecc. ecc. comunicati dai singoli Ministeri.

La seconda parte contiene le inserzioni a pagamento, come a dire: gli Avvisi d'asta, le situazioni delle Banche, le diffide, i bandi delle vendite ecc.

A fine d'anno si pubblicano, l'indice per materie e l'indice cronologico di tutti gli atti ufficiali inseriti nella parte prima.

I prezzi e le norme per gli abbonamenti e le inserzioni sono i seguenti:

Nell'abbonamento alla GAZZETTA UFFICIALE non si comprendono i resoconti stenografici del Parlamento, essendo pubblicati nel corpo del giornale quelli sommarî.

Non si ricevono associazioni ai rendiconti, ai disegni di legge, alle relazioni, ecc., del Senato e della Camera dei Deputati, le quali si fanno direttamente dalle tipografie dei due rami del Parlamento.

ABBONAMENTI

		Trimestre	Semestre	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
ALL'ESTERO, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Un numero separato, di sedici pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento (1).	in Roma	Cent.	10
	pel Regno	»	15
Un numero separato, di sedici pagine o meno, ma arretrato (1).	in Roma	»	20
	pe Regno	»	30
	per l'estero	»	35

Non si spediscono numeri separati senza anticipato pagamento.

(1) Per le pagine superanti il numero di 16, il prezzo di vendita si aumenta in proporzione.

Il prezzo degli abbonamenti deve essere anticipato.

Le associazioni si ricevono tanto in Roma dall'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno**, come dagli Uffici postali di tutto il Regno.

Alle domande di rinnovazione d'abbonamento ed ai reclami deve **essere sempre unita la fascia** con cui si spedisce la *Gazzetta*.

Non si accorda nessun ribasso nè sconto sui prezzi d'associazione.

Le associazioni alla *Gazzetta* decorrono dal 1° di ogni mese; quelle chieste e già in corso **non possono essere disdette.**

Si avverte che l'abbonamento domandato e già in corso, **non può essere variato in alcun modo, neppure pagandone la differenza.**

Non si dà corso alle associazioni se non è chiaramente specificato **da qual mese devono decorrere.**

I signori Associati che non godono franchigia postale, e che desiderassero risposta a qualche loro domanda, dovranno inviare all'**Amministrazione della Gazzetta** una cartolina postale con risposta pagata, ovvero un francobollo da centesimi 20.

Non si dà corso all'associazione per quei Municipi od altri Uffici che fossero **debitori** verso l'Amministrazione per altro abbonamento fatto precedentemente.

I reclami devono essere diretti **esclusivamente** all'**Amministrazione**, presso il Ministero dell'Interno.

L'Amministrazione non risponde ai reclami per numeri della *Gazzetta Ufficiale*, che non fossero giunti a destinazione, **20 giorni** dopo la pubblicazione del giornale, o dopo che venne dato corso all'abbonamento.

INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi proprî della *Gazzetta* come giornale ufficiale del Regno, è di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea.

Ogni altro avviso centesimi 30.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, a termine delle leggi civili e commerciali, devono essere scritti su **carta da Bollo da una lira** — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2ª).

Le domande d'inserzione saranno dirette all'**Amministrazione della Gazzetta**, presso il Ministero dell'Interno, e accompagnate da un deposito preventivo in ragione di **L. 10 per pagina** scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano *divise in quattro colonne verticali* e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

I pagamenti di qualsiasi specie riguardanti la GAZZETTA UFFICIALE, le richieste di abbonamenti, inserzioni ecc., debbono dirigersi ESCLUSIVAMENTE all'Amministrazione, presso il Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Moto-proprio

Con decreti del 1° dicembre 1889:

A grand'uffiziale:

Lanza di Busca conte Carlo, maggior generale, comandante la Divisione militare di Perugia, già aiutante di campo generale.

A commendatore:

Osio cav. Egidio, colonnello, già vice governatore di S. A. R. il Principe di Napoli.

A cavaliere:

Farinetti sac. cav. Giuseppe, rettore del Collegio Caccia di Torino.
Micheluccini conte Michele, maggiore del Genio.
Messina cav. Giuseppe, id.
Cantù cav. Luigi, economo della R. Accademia delle scienze in Torino.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 24 novembre 1889:

A commendatore:

Zacco cav. Pietro, maggior generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 24 novembre 1889:

A cavaliere:

Adami cav. Giulio, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Con decreto del 28 novembre 1889:

A commendatore:

Vitelli comm. avv. Domenico, consigliere delegato di 1ª classe nella Amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 1° dicembre 1889:

A cavaliere:

Varese cav. Luigi, commissario alle scritture di 1ª classe nelle Dogane, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio.

Sulla proposta *del Primo segretario di S. M. pel Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano:*

Con decreto del 5 dicembre 1889:

A cavaliere:

Carle cav. prof. dott. Antonio, chirurgo primario dell'Ospedale Mauriziano « Umberto 1° ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale del Consiglio di Stato:*

Con R. decreto del 22 dicembre 1889:

Ellero comm. prof. Pietro, consigliere di Corte di cassazione, nominato consigliere di Stato (lire 9000).

Con R. decreto del 29 dicembre 1889:

Tiepolo comm. avv. Gian Domenico, sostituto avvocato generale erariale, nominato consigliere di Stato (lire 9000).
Imperatrice comm. avv. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, nominato consigliere di Stato (lire 9000).
Motta comm. avv. Achille, consigliere di Corte d'appello, nominato consigliere di Stato (lire 9000).
Nardi Dei comm. avv. Innocenzo, consigliere di Corte d'appello, nominato consigliere di Stato (lire 9000).
Rosmini comm. dott. Cesare, ispettore generale del Ministero del Tesoro, nominato consigliere di Stato (lire 9000)
Tarchioni comm. avv. Telesforo, direttore capo divisione di 1ª classe del Ministero dell'Interno, nominato consigliere di Stato, (lire 9000).
Romanelli comm avv. Alessandro, referendario di 1ª classe al Consiglio di Stato, nominato consigliere di Stato (lire 9000).

Con R. decreto del 31 dicembre 1889:

Spaventa comm. Silvio, consigliere di Stato, nominato presidente di sezione del Consiglio di Stato (lire 12,000).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6568** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9 e 26 della legge 25 maggio 1852, n. 1376;

Visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1871, n. 330;

Visti gli articoli 23 e 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con R. decreto 22 aprile 1888, n. 5378;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra, che stabilisce le norme da seguirsi per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione o d'assegno.

Art. 2.

Sono abrogati i RR. decreti 26 maggio 1887, n. 4555, 7 giugno 1888, n. 5478 e 6 agosto 1888, n. 5650.

Sono pure abrogati i RR. decreti 24 aprile 1864, n. 1760 e 29 agosto 1888, n. 5693, in quanto riguardano i militari del R. Esercito e le loro famiglie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertole'-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli

Regolamento *che stabilisce le norme per il collocamento dei militari, in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione e di assegno.*

TITOLO I.

Presentazione delle domande e provvedimenti d'autorità.

Art. 1.

Le domande di ufficiali per ottenere il collocamento in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, in riforma, a riposo devono essere presentate al comandante di corpo o capo di servizio.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa e quelli in congedo, presentano le loro domande all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 2.

Le domande saranno trasmesse al Ministro della guerra dal comandante di corpo o dall'autorità che ne fa le veci, per via gerarchica, unendovi copia dello stato di servizio e dell'atto di nascita dell'ufficiale.

Se però questi chiede il riposo quando già trovasi in posizione di servizio ausiliario o chiede l'aspettativa, non occorre questo ultimo documento.

Alle domande d'aspettativa per motivi di famiglia il comandante di corpo unirà pure un rapporto nel quale sieno brevemente accennate le ragioni per le quali viene chiesta l'aspettativa.

Per le domande di riforma e per quelle di aspettativa e di riposo motivate da ferite, lesioni od infermità, verranno osservate le norme all'uopo stabilite dal presente regolamento

Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario si osserverà il prescritto dal R. D. 17 ottobre 1881, N. 440.

Art. 3.

I militari di truppa che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma devono presentarne domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al Ministero in un collo estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

Art. 4.

Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa saranno corredate del parere del consiglio d'amministrazione (modello 136 del catalogo), allo scopo sopratutto di accertare se il militare conti effettivamente gli anni di servizio richiesti dalla legge.

Qualora dal computo dei servizi risulti che il richiedente, per il combinato disposto degli articoli 27 e 29 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni militari, abbia convenienza a liquidare la pensione, come se non avesse avuto l'ultima promozione, il consiglio lo inviterà a fare una dichiarazione in tal senso sulla stessa domanda di collocamento a riposo.

Per le domande di riforma o di riposo a titolo di ferite, lesioni o infermità si procederà secondo le norme indicate dal presente regolamento.

Art. 5.

Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al Ministero abbastanza in tempo da potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

Art. 6.

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni del regolamento sul reclutamento. Ma se consti al comandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò asserisca, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando contemplate nel suddetto regolamento sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

Art. 7.

Quando il governo intenda di collocare in aspettativa, in riforma od a riposo un militare, a titolo di lesione od infermità qualunque, esso promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

Art. 8.

Le proposte di collocamento a riposo di militari di truppa per altre cause che non sieno infermità, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del Consiglio d'amministrazione da cui risultino bene specificati i motivi della proposta. In questo caso non è più richiesto il parere di che all'articolo 4.

TITOLO II.

Accertamento delle ferite, lesioni ed infermità.

Art. 9.

Quando consti ad un comandante di corpo che militari da esso dipendenti abbiano riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio od abbiano contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico infettive), e dette ferite, lesioni od infermità sieno tali che possano divenire col tempo causa anche remota d'inabilità, egli dovrà tosto procurarsi, in relazione alle prescrizioni del regolamento di disciplina che contemplano simili casi, tutti quei documenti che valgano a provarne nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui esse ebbero origine, e quindi li presenterà al consiglio d'amministrazione

Art. 10.

Il consiglio, fatte, ove occorra, nuove indagini e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Art. 11

La lesione od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sulla matricola del militare, secondo le vigenti norme. Se la deliberazione del consiglio è negativa, l'interessato può presentare reclamo per via gerarchica al Ministero della guerra, il quale pronunzierà in proposito le sue motivate decisioni.

Il processo verbale sarà, presso i corpi, trascritto sul registro degli atti d'amministrazione e l'originale del medesimo e i documenti giustificativi saranno accuratamente conservati nell'archivio del corpo o del comando per ogni futura occorrenza.

Art. 12.

A costituire la causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua causa diretta ed immediata.

Sarà considerato in servizio comandato il militare che avrà operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che giusta le leggi e i regolamenti spettano al suo ufficio.

Sarà considerato come causa diretta e immediata di servizio qualunque fatto necessario richiesto dal medesimo ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

Art. 13.

Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemiche

infettive, contagiose, e endemiche, non basterà che il militare si sia **trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui alcuna** di dette ma**lattie regni o siasi sviluppata, ma si richiederà** che esso, o per or**dine superiore, o nel disimpegno delle funzioni a lui** attribuite dalle **leggi o dai regolamenti militari,** ovvero coll'essere comandato da **luogo immune a luogo infetto,** sia stato esposto a maggiore **probabilità e rischio** di esserne colpito.

Art. 14.

Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna **(malattie speciali al clima d'Africa, malattie** endemiche, **epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei casi di ernie,** comunque si voglia pro**dotte, i consigli d'amministrazione,** prima di pronunciare il loro giu**dizio sulla causa delle infermità stesse,** dovranno chiedere il parere **del direttore di sanità del corpo d'armata.**

Se poi le conclusioni del consiglio riuscissero contrarie all'avviso **del predetto direttore** di sanità, il comandante di corpo ne riferirà **direttamente al Ministero,** il quale sentito l'ispettorato di sanità mili**tare, deciderà se l'infermità** sia o non sia da ammettersi come dipen**dente da causa di servizio.**

Art. 15.

Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo ai coman**danti di corpo e ai consigli d'amministrazione:**

a) **per gli ufficiali generali** in qualunque posizione, il rispettivo **comandante di corpo d'armata,** od occorrendo, un altro ufficiale **generale da designarsi dal Ministero,** ed anche lo stesso Ministero;

b) **per gli ufficiali** superiori comandanti o già comandanti di **corpo in qualunque posizione,** il rispettivo comandante di di**visione.**

c) **per gli ufficiali addetti** ad ispettorati, comandi, direzioni od **uffici non aventi consigli d'amministrazione** a sè, un corpo possibil**mente della stessa arma, da designarsi** dal comandante di divisione;

d) **Per i militari delle truppe in Africa,** il comandante e il con**siglio del deposito centrale delle** truppe stesse. Per questi militari gli **atti spettanti al direttore di sanità** saranno compiuti da quello del X **corpo d'armata:**

e) **per i militari richiamati** dal congedo: se ufficiali, il distretto **o corpo presso il quale** prestano servizio; se uomini di truppa, il di**stretto o corpo presso il quale** sono in sussistenza.

TITOLO III.

Procedura per le domande motivate da ferite, lesioni od infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 16.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere l'aspettativa o il **riposo per ferite od infermità** provenienti da cause di servizio, il co**mandante di corpo** vi unirà copia dello stato di servizio, il processo **verbale di cui all'art. 10** coi documenti giustificativi ed un suo rap**porto da cui risulti il tempo** che il militare passò in cura al proprio **domicilio, ai bagni,** all'ospedale ed in licenza per convalescenza, e **così corredata la trasmetterà** al direttore dell'ospedale militare prin**cipale o succursale.**

Art. 17.

Se per un motivo qualunque non fossero stati compiuti prima della **presentazione della domanda** gli atti relativi all'accertamento delle fe**rite, lesioni od infermità** prescritti dal titolo II del presente regola**mento, vi provvederà** colle norme ivi indicate e prima di chiedere la **visita del direttore** dell'ospedale, il comandante di corpo o l'autorità **militare incaricata** degli atti consecutivi pel collocamento in aspetta**tiva o a riposo.**

Art. 18.

Per le visite sanitarie i militari devono presentarsi personalmente **alla direzione** dell'ospedale, salvo che per la natura o gravità della **infermità non sieno** in grado di recarvisi senza inconvenienti.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo **possono essere visitati** al loro domicilio.

Gli ufficiali medici dovranno sempre **assicurarsi** che il militare da **sottoporre a visita sia** quello indicato nei documenti.

Art. 19.

La visita sarà eseguita dal direttore dell'ospedale **militare assistito** da due ufficiali medici. Potrà però essere **eseguita coll'assistenza di** un solo ufficiale medico od anche dal solo **direttore quando non siano** presenti sul luogo altri ufficiali medici o **non possano questi venire** distolti dagli altri loro servizi, nel qual caso **però dovrà farsi risultare** nel certificato di tali eccezionali circostanze.

Di detta visita verrà rilasciato un certificato **firmato da tutti gli uf**ficiali medici che vi presero parte, nel quale **siano accuratamente de**scritte le ferite, lesioni od infermità **attribuite al servizio, e sia dichia**rata se esse possano in modo bene accertato, od almeno **scientifica**mente ammissibile, ritenersi prodotte dal fatto addotto **come causa di** servizio.

Art. 20.

Quando trattisi di domande di aspettativa, **gli ufficiali medici dichia**reranno inoltre nello stesso certificato:

1° Se la lesione od infermità renda **indispensabile la temporanea** esonerazione dal servizio dell'ufficiale;

2° Se la medesima sia suscettibile di **miglioramento in modo da** lasciare speranza che l'ufficiale possa più tardi **riassumere il servizio.**

Art. 21.

Se trattisi di domande di riposo, dichiareranno **invece se le lesioni,** ferite od infermità rendano il militare **inabile in modo permanente al** servizio, e, in caso affermativo, in quale delle **tre categorie designate** dagli articoli seguenti siano le medesime **da comprendersi.**

Art. 22.

Sono da assegnarsi alla prima categoria:

a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

b) l'amputazione di due membri;

c) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso **di due membri.**

La coesistenza di due malattie od **imperfezioni, ciascuna equiva**lente alla perdita assoluta di una mano **o di un piede, sarà conside**rata come equivalente alla perdita di **due membri.**

Art. 23.

Sono da comprendersi nella seconda categoria:

a) l'amputazione di un membro;

b) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso **di un membro, e le** infermità equivalenti, ossiano:

1° l'immobilità del capo e le permanenti **deviazioni sue o della** colonna vertebrale, tali da apportare **grave deformità o grave ostacolo** agli atti essenziali della vita;

2° le lesioni del cranio, accompagnate **da gravi e permanenti** dissesti funzionali encefalici;

3° la sordità compiuta e bilaterale;

4° le alterazioni delle facoltà mentali, **gravi e permanenti nelle** diverse loro forme;

5° la paralisi delle palpebre dei due **occhi, del muscoli del** collo, dei lombi;

6° il tremito permanente al grado da rendere **malferma la** deambulazione o da impedire l'uso di un arto **principale;**

7° l'epilessia, le vertigini gravi pel grado **e per la frequenza;**

8° le gravi alterazioni organiche d'ambo gli **occhi con diminu**zione della vista così da impedire il dirigersi **nelle vie da solo;**

9° le lesioni organiche e funzionali della **lingua, di tale gravità** da doversi considerare perduta la facoltà **della loquela, difficile la** deglutizione;

10° la disfagia grave e permanente;

11° le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

12° le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

13° le fistole epatiche, spleniche, gastriche **ed intestinali;**

14° il vomito ed il rigurgito, abituali e **con manifesta lesione** della nutrizione;

15° le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

16° l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la inconti-

nenza delle fecce, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

17° la perdita totale o quasi totale del pene, l'evirazione;

18° la mancanza o la perdita assoluta dell'uso delle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, delle due dita pollici ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altro mano;

19° l'artridide cronica riuscita ad organiche gravi viziature di una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

20° la carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

21° gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d'impedimento della funzioni di un membro principale;

22° tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti e tale da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

Art. 24.

Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi del Regio esercito, esclusi gl'invalidi.

Art. 25.

Se il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, il direttore dell'ospedale militare si procurerà dal direttore dello stabilimento un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse gli ufficiali medici pronunzieranno il loro parere.

Il direttore dell'ospedale potrà pure, quando lo creda opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

Art. 26.

Riavute le carte, il comandante di corpo dà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subita e, se questi nulla abbia ad osservare, le trasmette al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale in apposito certificato esprime il suo avviso sulle dichiarazioni fatte dagli ufficiali medici che procedettero alla visita, chiedendo, ove sia mestieri, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il militare.

Ciò fatto, spedirà gli atti al comando della divisione in cui ha sede il corpo, dal quale comando saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica quelli che riguardano ufficiali e direttamente quelli che riguardano militari di truppa.

Art. 27.

Contro il giudizio del direttore dell'ospedale militare, di che agli articoli 19 e seguenti, l'interessato può appellarsi a quello del direttore di sanità del corpo d'armata, che, a invito del comandante di corpo, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi colle norme stabilite pel certificato del direttore dell'ospedale e da rimettersi allo stesso comandante di corpo, che unitamente agli atti lo trasmetterà al comandante di divisione.

Art 28.

Il Ministero, ricevute la domanda e le carte per la via indicata all'art. 26, ne esamina il contenuto e, qualora non trovi argomento ad osservazioni, invita l'ispettorato di sanità militare ad esaminare dal canto suo i giudizi di competenza medica e a pronunciare quindi il suo parere.

Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal Consiglio d'amministrazione del corpo, le ferite, lesioni od infermità non sieno, nel corso delle domande d'aspettativa o di riposo, o in qualunque altra occasione, riconosciute e ammesse dal Ministero come provenienti da cause di servizio, verranno annullate sulla matricola del militare le annotazioni che già fossero state inserite.

Art. 29.

In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita domanda accompagnata dal decreto di pensione e da un certificato medico entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

TITOLO IV.

Procedura per le domande motivate da lesioni od infermità non provenienti da cause di servizio.

Art. 30.

Quando le domande dei militari tendano ad ottenere l'aspettativa, la riforma od il riposo per lesioni od infermità non dipendenti da causa di servizio, il comandante di corpo, unitavi copia dello stato di servizio, le comunicherà al direttore dell'ospedale con invito a procedere a visita del richiedente nel modo indicato al titolo III del presente regolamento.

Art. 31

Gli ufficiali medici nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, se trattisi di domanda d'aspettativa, risponderanno ai quesiti enunciati all'art 20; se trattisi di domanda di riposo, dichiareranno puramente se il militare per detta infermità sia divenuto inabile in modo permanente al servizio.

Art. 32.

Eseguita la visita del direttore dell'ospedale, il comandante di corpo trasmetterà senz'altro gli atti al Ministero per via gerarchica o diretta, secondo che riguardino ufficiali o militari di truppa; e il Ministero li sottoporrà all'esame dell'ispettorato di sanità militare per il suo parere sull'inabilità del militare al servizio.

Art. 33.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita d'appello di che all'art. 27.

TITOLO V.

Riforma d'ufficiali per difetto di idoneità intellettuale.

Art. 34.

L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, il quale a causa di non idoneità intellettuale risulti mancante delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i 25 anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge dello stato degli ufficiali.

Art. 35.

Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati al precedente articolo, il Ministero dovrà esserne informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 36.

Il Ministero, se trova motivo a procedere, ordina al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di che all'articolo precedente.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri la maggiore o minore idoneità al servizio dell'ufficiale, e quindi delibererà, a maggioranza di voti se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 37.

L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata, il

quale esprimerà il suo avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

TITOLO VI.

Domanda di militari per ottenere la liquidazione della pensione.

Art. 38.

L'ufficiale, dopo di aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al Ministero della guerra, per mezzo del comandante del corpo cui apparteneva o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno diretta alla Corte dei conti.

Art 39.

L'istanza deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, dev'essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione o l'assegno ed ove possano notificarsi gli atti che occorressero nel procedimento di liquidazione.

Coloro che eleggono domicilio nelle grandi città devono segnare sull'istanza il preciso indirizzo dell'abitazione.

In essa sarà pur fatta l'enumerazione dei documenti che la corredano.

Art. 40.

L'ufficiale dovrà unire all'istanza l'atto di nascita (se già non lo ebbe a presentare colla domanda di collocamento a riposo, in riforma o in posizione ausiliaria) e tutti i titoli di nomine, promozioni, collocamenti in aspettativa e richiami in effettivo servizio, gli estratti delle determinazioni ministeriali relativi alle concessioni di sessenni ottenuti posteriormente al 1° gennaio 1885, insomma tutti quei titoli che determinano una nuova posizione dell'ufficiale, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono ad impieghi, a cariche speciali e simili.

Gli ufficiali però che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza e il decreto di pensione provvisoria, senz'altri documenti.

La copia del decreto che fece cessare il militare dal servizio, sarà unita all'istanza a cura del Ministero.

Art. 41.

Quanto alla truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione, per mezzo di lettera ministeriale, del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero l'istanza del medesimo per la liquidazione della pensione, compilata nel modo indicato allo art. 39, ed una dichiarazione (modello n. 157 del catalogo) dalla quale risultino la data precisa della di lui cessazione dal servizio e l'ultimo assegno di cui fu provveduto.

Art. 42.

I militari ammessi a far liquidare pensione vitalizia, i quali, a tenore del R. decreto 2 settembre 1863, n 1455, desiderino ricevere acconti mensili nel periodo di tempo occorrente alla liquidazione, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.

Le domande d'acconto degli ufficiali verranno trasmesse al Ministero insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle degli uomini di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

TITOLO VII.

Domande di pensione delle famiglie dei militari.

Art. 43.

Le vedove e le famiglie dei militari del regio esercito, morti in servizio o quando già erano pensionati, presenteranno alla Corte dei conti, o direttamente o per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno che loro possa spettare per legge.

Il Ministero della guerra, a richiesta della Corte dei conti curerà la esecuzione di quegli atti relativi all'accertamento del diritto a pensione delle suddette vedove e famiglie, che sono dai regolamenti commessi alle autorità da esso dipendenti, e così pure fornirà i documenti necessari alla liquidazione delle pensioni che sieno in possesso dell'amministrazione militare.

Art. 44.

Le vedove dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità, in aspettativa, le quali per qualsivoglia titolo abbiano diritto a pensione o assegno, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° atto di nascita del marito;

3° atto di matrimonio;

4° copia autentica del permesso del matrimonio o della dichiarazione dell'indulto accordato al marito, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero che sia applicabile alla vedova il disposto delle leggi 18 dicembre 1881, n. 527 e 2 luglio 1885, n. 3211;

5° atto di morte del militare;

6° atto di notorietà da farsi alla presenza del sindaco, con intervento di tre testimoni, dal quale risulti che non fu pronunciata contro la vedova sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non fu resa definitiva;

7° stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, il quale indichi se la madre conviva o no coi figli e rechi inoltre la data della nascita d'ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

8° stato di servizio del militare, che può richiedersi al comandante del corpo, il quale è autorizzato a rilasciarne copia;

9° titoli relativi alla carriera accennati all'art. 40, se trattasi di vedova di un ufficiale; dichiarazione degli assegni da rilasciarsi dal corpo, se trattasi di vedova d'un militare di truppa.

Art. 45.

Gli orfani di militare morto in servizio, ai documenti accennati ai N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

Art. 46.

Le vedove di militari già pensionati dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai N. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 44 e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito

Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dall'intendenza di finanza o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

Art. 47.

Gli orfani di militare pensionato e di madre premorta al marito uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai N 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita ed il titolo di concessione della pensione del padre.

Art. 48.

Gli orfani di militare e di madre già provveduta di pensione, presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia, ed il titolo di concessione di pensione della madre.

Art. 49.

Quando sia stata definitivamente pronunciata separazione di corpo contro la madre o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani del militare, in aggiunta ai documenti enumerati, secondo i vari casi, negli articoli precedenti, presenteranno copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.

Art 50.

Il genitore di un militare, che a termini dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari aspiri a pensione, dovrà unire alla domanda:

1. l'atto di nascita del militare morto;

2. l'atto di nascita di esso richiedente;

3. la situazione di famiglia al giorno della morte del militare, che comprende anche i figli non conviventi col padre o colla madre e colla data della nascita di ciascun membro e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

4. la dichiarazione di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

5. l'atto di morte del militare;

6. un certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli e, se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in istato vedovile;

7. gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

8. l'atto di matrimonio del genitore richiedente;

9 stato di servizio del militare da rilasciarsi dal corpo:

10 i titoli relativi alla carriera accennati all'articolo 40, se il militare defunto aveva grado d'ufficiale; la dichiarazione degli assegni di che all'articolo 41, se apparteneva alla truppa.

Art. 51.

I fratelli e le sorelle nubili minorenni, orfani di entrambi i genitori che in base all'art. 53 del testo unico suddetto possono fare domanda di pensione, ai documenti accennati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 del precedente articolo dovranno aggiungere gli atti di morte dei genitori.

Art. 52

Quando le domande delle vedove, degli orfani o congiunti siano motivate dalla morte d'un militare attribuita a causa di servizio, il Ministero della guerra farà procedere all'accertamento dei fatti per i quali s'invoca pensione privilegiata.

Il comandante di corpo, cui sia dal Ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

Art. 53

La morte avvenuta in battaglia dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tale avvenimento in ordine allo stato civile.

Art. 54.

La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

a) coi rapporti ufficiali, processi verbali o dichiarazioni che fossoro state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti.

b) con certificati di ufficiali di sanità militari o civili, ovvero con attestazioni di autorità o con atti d'inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte del militare o dell'infermità cui dovette soccombere.

Art. 55.

La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche sarà provata:

a) con un certificato dell'autorità militare o civile del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

b) con un certificato dell'autorità militare, da cui consti che il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove il militare fu ricoverato, ovvero dell'ufficiale di sanità militare e civile che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi si supplirà con un'inchiesta diretta dall'autorità militare o civile del luogo.

Art. 56.

Il Ministero, sentito l'ispettorato di sanità militare, rimetterà gli atti alla Corte dei conti per le sue decisioni.

Se però la morte del militare, avvenuta sul campo di battaglia o in altre simili circostanze di servizio, sia provata in modo da rendere superfluo ogni ulteriore giudizio di periti sanitari, il Ministero potrà astenersi dal chiedere all'ispettorato il suo parere.

Art 57.

La divisione della pensione tra la vedova e i figliuoli, a senso dell'art. 62 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, è fatta secondo le norme stabilite dal regio decreto 28 agosto 1864, n. 1901, esteso alle famiglie dei militari coll'altro regio decreto 15 novembre 1865, n. 2595.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 58

Occorrendo di dover richiamare un ufficiale dall'aspettativa in servizio effettivo, il Ministero della guerra, quando stimi opportuno, potrà farlo sottoporre a speciale ispezione per mezzo d'un ufficiale generale o superiore od a visita sanitaria per mezzo d'un ufficiale medico.

In tal caso l'ufficiale ispettore riferirà sul contegno e sulla condotta dell'ufficiale da richiamarsi e sulla di lui attitudine al servizio; l'ufficiale medico in apposito certificato esporrà le condizione fisiche del l'ufficiale, dichiarando se queste gli permettano di riprendere servizio.

Art. 59.

Il Ministero, ricevute le domande, le proposte e gli atti relativi ai vari procedimenti compiutisi secondo i casi, a norma del presente regolamento, riconosciuta la validità dei titoli e chiesto, ove occorra, il parere dell'ispettorato di sanità militare, promuoverà a riguardo del militare il provvedimento invocato o proposto.

In difetto, rigetterà l'istanza con decisione motivata da comunicarsi all'interessato.

Art. 60.

Il collocamento in aspettativa, il richiamo in servizio effettivo, il collocamento in posizione ausiliaria, in riforma e a riposo degli ufficiali pel Regio Esercito hanno luogo per mezzo di Reale decreto.

Il collocamento in riforma e riposo dei militari di truppa ha luogo per decreto ministeriale.

Art 61.

Per gli effetti dell'art. 26 del testo unico della legge sulle pensioni militari, approvato con regio decreto 22 aprile 1888 N. 5368, l'alloggio in natura, che riceve il militare di truppa, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire 60 annue in aggiunta all'assegno.

Art. 62.

Agli ufficiali decorati di medaglia al valor militare che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma o cessano altrimenti dal servizio, ed agli uomini di truppa decorati della stessa medaglia quando cessano definitivamente dal servizio o sono trasferiti nella milizia territoriale, viene continuato colle norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi il pagamento, a carico del bilancio del tesoro, del relativo soprassoldo nel luogo del loro domicilio, senza che occorra speciale domanda.

Art. 63

Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglia al valor militare, morti in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa e le vedove e gli orfani di militari di truppa decorati, morti mentre appartenevano all'esercito permanente od alla milizia mobile, devono far domanda di riversibilità al Ministero della guerra.

Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglie, morti in posizione ausiliaria o dopo che cessarono dal servizio e le vedove e gli orfani dei militari di truppa decorati morti mentre appartenevano alla milizia territoriale o quando già avevano cessato definitivamente da ogni servizio, devono presentare la domanda di riversibilità del soprassoldo al Ministero del tesoro.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 44 e il certificato di concessione della medaglia, ovvero il certificato d'inserzione del soprassoldo sul debito vitalizio che fosse già stato rilasciato al marito; gli orfani, oltre al detto certificato, vi uniranno i documenti indicati ai numeri 3, 5 e 7 del citato art. 44, i rispettivi atti di nascita e l'atto di morte della madre.

Che se dette vedove ed orfani avessero pur diritto a pensione, basterà che nella domanda di riversibilità del soprassoldo indichino che i documenti furono già presentati alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione.

Art. 64.

Ai decorati dell'ordine militare di Savoia, che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma, o cessano altrimenti dal servizio continua ad esser pagata sul bilancio della guerra ed al loro nuovo domicilio eletto la relativa pensione, seguendosi a tale effetto le norme stabilite dal precitato regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, senza uopo di domanda.

Queste pensioni non sono riversibili alle vedove ed agli orfani.

Art 65.

Le vedove e gli orfani di coloro che ottennero assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879, n. 5168, cui spetti la riversibilità di una parte dell'assegno stesso, devono presentare le loro istanze al Ministero della guerra, dal quale vengono rimesse alla Commissione permanente per l'esecuzione della suddetta legge.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 del precedente art. 44; gli orfani i documenti indicati ai numeri 3, 5 e 7 del medesimo articolo, gli atti di loro nascita e l'atto di morte della madre.

Le deliberazioni della Commissione saranno partecipate ai richiedenti a cura dello stesso Ministero.

Art. 66.

A tenore dell'art. 20, n. 32 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n 2077, le domande di collocamento in aspettativa, a riposo e in riforma di militari e quelle di liquidazione di pensione, di riversibilità del soprassoldo di medaglia al valor militare, sieno di militari, sieno di vedove, orfani o congiunti, devono essere scritte su carta da bollo da 1 lira.

Invece i documenti che si presentano per la liquidazione delle pensioni e la riversibilità del soprassoldo di medaglia possono essere in carta libera, a senso dell'art. 21, n. 26 della legge stessa, purchè in originale, ovvero in copia autentica debitamente legalizzata, con esenzione dalla relativa tassa di legalizzazione in forza del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n 2086 Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, sono però soggetti alla tassa di legalizzazione a tenore del n. 43 della suddetta tabella.

Art. 67.

Nel procedimento di liquidazione di pensione si seguono le norme stabilite dal R. decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

I richiami contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni, a decorrere dal giorno in cui viene notificata la deliberazione o il decreto della Corte stessa.

Il procedimento in caso di richiamo, è quello stabilito dal R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

A termini della legge 26 maggio 1887, n. 4501 nei giudizi avanti la Corte dei conti in materia di pensione, i ricorsi s'avranno per abbonati, se per il corso di 3 anni non sia presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Il Numero **MMMDXCVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il rapporto del Prefetto di Perugia sulle gravi irregolarità verificatesi nella Congregazione di Carità di Forano;

Veduto il voto della Giunta provinciale per lo scioglimento dell'Amministrazione della predetta Congregazione di Carità;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Forano è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Perugia, con incarico di provvedere al riordinamento della Congregazione stessa nel termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento 6 novembre 1886 del fu Filippo Moro, col quale lasciava al parroco *pro-tempore* della Parrocchia di Santa Maria del Sole in Lodi, il capitale di lire mille con obbligo di distribuirne il reddito annuo ai poveri della Parrocchia medesima;

Veduta la domanda del parroco amministratore del legato per ottenere la erezione dello stesso in Ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico;

Veduto il detto statuto;

Veduto il voto favorevole della Autorità tutoria;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il Regolamento 27 settembre stesso anno sulle Opere Pie;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio legato Filippo Moro in Lodi, provincia di Milano, è eretto in Corpo morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 26 settembre 1889, composto di dieci articoli, il quale sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto del 4 aprile 1889, numero MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare);

Veduto il rapporto del Prefetto di Foggia in data 7 novembre 1889 sulle condizioni anormali in cui versa la Cassa di risparmio di Trinitapoli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Trinitapoli è sciolto, ed il prof. Antonio Romei assumerà l'amministrazione dell'Istituto predetto, con le funzioni di Commissario Regio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 15 ottobre 1889 del Consiglio comunale di Tignale, con la quale si è stabilito di ridurre da due lire a una lira il limite minimo della tassa di famiglia:

Veduta la deliberazione 26 stesso mese della Giunta provinciale amministrativa di Brescia che approva quella succitata del comune di Tignale;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 8 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Tignale di ridurre da due lire a una lira il limite minimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la istanza del sindaco del comune di Ceresole di Alba diretta a conseguire la Nostra approvazione sulle modificazioni allo statuto organico dell'Asilo Infantile, deliberate dal Consiglio comunale nell'adunanza del 7 ottobre 1888 e 24 febbraio 1889;

Visto lo statuto organico suddetto, approvato con Regio decreto 5 agosto 1871;

Vista la deliberazione 25 marzo 1889 della Giunta provinciale amministrativa con cui si è espresso voto favorevole per l'approvazione delle modificazioni proposte nel nuovo statuto dell'Asilo;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo Infantile di Ceresole d'Alba, contenente le modificazioni deliberate dal Consiglio comunale nelle adunanze sopracitate, composto di ventisette articoli, il quale, d'ordine Nostro, sarà munito di visto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMDCIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni 11 settembre e 24 ottobre 1887, e 7 ottobre decorso, con le quali il Consiglio di Castelvetrano ha proposto un nuovo schema di statuto organico per l'Ospedale civico di quel comune;

Visto il detto schema di statuto, col quale si tratta principalmente di riformare l'Amministrazione dell'Opera Pia col sostituire alla Congregazione di Carità una Commissione speciale composta del sindaco, presidente, e di quattro eletti dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione 15 novembre 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Trapani;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753 ed il relativo regolamento;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la riforma della Amministrazione dell'Ospedale civile di Castelvetrano nel senso che alla Congregazione di Carità è sostituita una Commissione composta del sindaco, presidente, e di quattro eletti dal Consiglio comunale:

Art. 2.

È approvato il nuovo statuto organico del detto Pio Luogo in data 10 agosto decorso, composto di 19 articoli che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Polcaro dott. Giulio, sanitario nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° dicembre 1889.

Fiscon Carlo, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione carceraria dispensato dal servizio, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 1° dicembre 1889:

Bosco Andrea, alunno nell'Amministrazione carceraria dispensato dal servizio per sodisfare agli obblighi di leva, richiamato in servizio e nominato per merito d'esame ufficiale d'ordine a decorrere dal 1° dicembre 1889.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dalli 8 al 18 dicembre 1889:

Lodati cav. Domenico, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, con effetti dal 1° gennaio 1890;

Albrisi Gerolamo, vice segretario id. id. id., id., id. id. id, id. id.;

Romano Pasquale, ufficiale d'ordine id id, id. id. id. id., id. id.

Gabrielli Giovanni, vice segretario amministrativo id. id., id. id. id. per motivi di salute, id id;

Cornoldi Giulio, id. id id. id., id. id. id id., id. id.;

Ascoli cav. Napoleone, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Modena, trasferito presso quella di Cremona;

Rizzi Pietro, ricevitore del registro, nominato ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche;

Mundatori Agostino, verificatore nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, dispensato dal servizio con effetto dal 14 ottobre 1889;

Bartesaghi cav. Carlo, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, con decorrenza dal 1° febbraio 1890;

Manolesso-Ferro Lazzaro, id. id. id. id., id. id. id. id., id. dal 1° gennaio 1890;

Berra Carlo, id. id. id. id, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° febbraio 1890;

Tomasi Ferdinando, id. id. id id., id. id. id. id, id. id.;

Bozzoli Enrico, archivista di 1ª classe id., id. id. id per età avanzata, id. id.;

Rossi Egisto, id. di 3ª classe id., id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1890;

Diotalevi Luigi, ingegnere di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° dicembre 1889;

Aveta Giovanni, ispettore del dazio consumo di Napoli, in soprannumero, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1890;

Colonnetti cav. Carlo, ricevitore del registro per gli atti privati di Milano, id. id. id. per motivi di salute, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione;

Moja dott. Antonio, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, a partire dal 24 novembre 1889.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

Il Ministro della guerra rammenta alle Amministrazioni di giornali e riviste che, Esso chiede direttamente, o per mezzo degli uffici dipendenti, l'associazione ai periodici che gli occorrono per i propri uffici e per i Comandi di presidio in Africa, e che non si tiene vincolato a respingere quelli che gli fossero inviati direttamente, e tanto meno a pagarne l'associazione.

Roma, 31 dicembre 1889.

D'Ordine

Il Direttore Capo di Divisione

VILLA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito degli esami d'idoneità al posto di Contabile nell'Amministrazione Carceraria tenuti in Roma nel giorno 10 e seguente del corrente mese dai Segretari dell'Amministrazione stessa.

1. [illegible] Francesco, dichiarato idoneo con punti 84.
2. Canevari Zeffirino, dichiarato idoneo con punti 74.

Roma, 31 dicembre 1889.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di novembre 1889*

A — Risparmi.

	NUMERO degli uffizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		DI DEPOSITO	DI RIMBORSO	COMPLESSIVA	EMESSI	ESTINTI	ECCEDENZA degli emessi sugli estinti
Mese di novembre	4	155,423	98,170	253,593	16,965	9,147	7,818
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	61	1,779,210	1,037,200	2,816,410	202,220	101,553	100,667
Anni 1876-1888	4318	13,648,801	6,853,965	20,502,766	a) 2,357,091	b) 602,517	1,754,574
SOMME TOTALI. . . .	4383	15,583,434	7,989,335	23,572,769	2,576,276	713,217	1,863,059

	Movimento dei fondi				
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI	RIMANENZE
Mese di novembre.	14,393,820 30	»	14,393,820 30	13,486,605 44	907,214 86
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	152,756,177 46	»	152,756,177 46	141,374,921 21	11,381,256 25
Anni 1876-1888	1,143,013,045 48	c) 43,436,129 47	1,186,449,174 95	921,947,135 65	264,502,039 30
SOMME TOTALI.	1,310,163,043 24	43,436,129 47	1,353,599,172 71	1,076,808,662 30	276,790,510 41

B — Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di novembre	1,980	1,504,013 37	3,883	1,207,668 24	296,345 13
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	21,001	13,695,331 49	41,353	13,322,321 04	373,013 45
Anni 1883-1888	141,949	80,959,716 68	245,133	69,957,697 46	11,002,019 22
SOMME TOTALI	164,930	96,159,064 54	290,369	84,487,686 74	11,671,377 80

a) Ai 2,312,995 libretti risultanti dal conto precedente, se ne sono aggiunti n. 44,096 per correggere errori occorsi nel 1888.
b) Ai 602,052 libretti risultanti dal conto precedente, se ne sono aggiunti n. 465 per la stessa ragione
c) Ivi comprese L. 7,930,931 38 aggiuntevi per interessi capitalizzati dell'anno 1888.

Roma, addì 30 dicembre 1889.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 31 dicembre ultimo, in Lamon, provincia di Belluno, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1 gennaio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 158919-341859 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 115 al nome di Barberio *Vincenzo* fu Domenico, domiciliato in Napoli è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Barberio *Vincenza* fu Domenico, moglie a Di Tarsia cav. Roberto, domiciliata in Pietrafitta (Cosenza), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1889

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 719994 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 140, al nome di Petrali Lucilla e Gisel'da del vivente dott. Giambattista, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre e domiciliate in Sustinente (Mantova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Petrali Lucilla e Ghiselda del vivente dott. Giambattista, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliate in Sustinente (Mantova), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 899993 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 15, al nome di Valz Blin *Liseo* fu Luigi, minore, sotto la tutela di *Seraldo* Carlo, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valz Blin *Isco* fu Luigi, minore, sotto la tutela di *Peraldo* Carlo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 670605 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 30, al nome di Moro Ottilia Attilia fu Fulgenzio, minore, sotto la patria potestà della madre Andrei Virginia fu Giacinto, domiciliata a Carrara, con vincolo di usufrutto a favore di quest'ultima, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maro *Maria-Ottilia* fu Fulgenzio minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Ponzio Antonio di Matteo ha denunciato lo smarrimento delle ricevute a lui rilasciate dall'Intendenza di finanza di Firenze per la presentazione del certificato consolidato 5 per cento N. 585724 di lire 80 con godimento dal 1° gennaio 1889 a favore di Angiona Margherita fu Carlo, vedova di Rotta Luigi, della qual rendita il detto signor Ponzio aveva chiesta la traslazione a suo favore.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Ponzio Antonio di Matteo, il titolo di rendita stato emesso in seguito della richiesta operazione, senz'altra restituzione di ricevuta.

Roma, 30 dicembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale, col N. 431, in data del 23 agosto 1889 — Posizione N. 623033 — Protocollo N. 8763, pel deposito fatto dal signor Bonelli cav. Mario fu Ignazio, di otto Cartelle al portatore del Consolidato 5 per cento della complessiva rendita di lire 2920, con decorrenza dal luglio 1889, pel tramutamento in iscrizioni nominative

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, i nuovi titoli risultanti dalla eseguita operazione saranno consegnati al suddetto signor Bonelli Mario, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 dicembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso internazionale di macchine seminatrici in Foggia.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 febbraio 1886, col quale è aperto in Foggia un *Concorso internazionale di macchine seminatrici*, al fine di estendere l'uso delle migliori di esse per diminuire le spese di coltura e aumentare e migliorare la produzione;

Visto l'articolo 3 del detto regio decreto, col quale è stabilito che, con decreto ministeriale saranno specificate le norme del Concorso;
Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura:

Decreta:

Art. 1. Il Concorso internazionale di macchine seminatrici si aprirà a Foggia il 20 ottobre 1890, e si chiuderà il 30 novembre.

Art. 2. Possono partecipare al Concorso gli inventori, i costruttori ed i semplici depositari nazionali ed esteri.

Art. 3. I depositari di seminatrici costruite in Italia, come all'estero, sono considerati quali rappresentanti dei costruttori, e a questi, in caso di merito, verranno conferiti i premi.

Art. 4. Sono ammesse al concorso le seminatrici a righe ed a spaglio, e quelle altresì che, oltre all'affidare i semi al terreno, spandono anche i concimi.

Art. 5. Un *Comitato ordinatore* provvede, in conformità delle disposizioni ministeriali, a quanto occorre per la buona riuscita del Concorso.

Il Comitato si compone del direttore della Scuola pratica di agricoltura di Cerignola, presidente, di un delegato del Consiglio provinciale, di un delegato del Comune di Foggia, di un delegato della Camera di commercio e di un delegato della regia Società economica di Capitanata.

Art. 6. I premi stabiliti dal regio decreto sopraindicato sono i seguenti:

a) un diploma d'onore ed acquisto, per parte del Ministero di agricoltura, di cinque seminatrici del sistema, che riporterà il primo premio;

b) due medaglie d'argento con lire 200 ciascuna;

c) dieci premi da lire 30 ciascuno a quei contadini, che durante le prove si addestreranno a guidare e a regolare le seminatrici, e dimostreranno di averne meglio imparato l'uso.

Art. 7. Una speciale *Commissione giudicatrice*, eletta dal Ministero, assegna i premi.

Art. 8. Le seminatrici presentate al Concorso debbono assoggettarsi a tutte le prove, così in pianura, come in collina, che stabilirà la Commissione giudicatrice.

Per agevolare le prove è data facoltà alla *Commissione giudicatrice* di aggregarsi giurati supplenti con solo voto consultivo.

Art. 9. Le spese di trasporto delle seminatrici fino alla stazione di Foggia, come quelle di ritorno, sono a carico degli espositori, i quali però godranno delle facilitazioni che si concedono, in simili casi, dalle Amministrazioni delle ferrovie e dalle Società di navigazione, tanto per il trasporto delle macchine, quanto per i viaggi dei concorrenti e dei loro rappresentanti ed operai.

Art. 10. Le spese diverse per le prove, come per il noleggio degli animali occorrenti, sono sostenute dal *Comitato ordinatore* per conto del Ministero di agricoltura.

Art. 11. Le domande d'ammissione al Concorso debbono essere presentate al Comitato ordinatore non più tardi del giorno 15 settembre, corredate di tutte quelle notizie tecniche ed economiche, che gli espositori stimeranno utili intorno alle loro seminatrici, indicando anche lo spazio da queste occupato e il numero degli animali occorrenti a metterle in opera.

Art. 12 Le seminatrici già premiate in altri concorsi sono ammesse ma non possono conseguire un nuovo premio, se non presentano qualche importante modificazione, e se il premio per questa meritato non è di grado superiore ai premi ottenuti nei precedenti concorsi. Nel caso che si giudichino meritevoli di premio pari ad altro già ottenuto, non possono avere il premio stesso, ma bensì un attestato di conferma.

Art 13. Il *Comitato ordinatore*, ricevute le domande, significa ai concorrenti le relative ammissioni, dà gli schiarimenti richiesti dagli espositori; e fa loro pervenire i moduli e le carte, che occorrono per la regolare spedizione delle seminatrici e per godere delle agevolezze concesse per il trasporto delle macchine, dei concorrenti e dei loro operai.

Art. 14. Ciascuna seminatrice deve essere posta in azione dal costruttore o dal suo rappresentante regolarmente riconosciuto, il quale deve fornire ai giurati le notizie, che gli sono richieste intorno alle macchine esposte.

Se l'espositore, o chi lo rappresenta, manca alle prove, la sua seminatrice non si sperimenta ed è giudicata fuori concorso.

Art. 15. Il Comitato ordinatore non assume alcuna responsabilità per i danni, che le macchine possono soffrire nei trasporti e nelle prove sui campi.

Art. 16. Le norme da seguirsi nelle diverse prove, ed i criteri che determinano il conferimento dei premi, si stabiliscono dalla *Commissione giudicatrice.*

Art. 17. La Commissione giudicatrice, per accertarsi meglio se le macchine abbiano fatta regolare distribuzione dei semi, attenderà di vederne la germinazione, prima di assegnare i premi

Art. 18. Visti i risultamenti delle prove e aggiudicati i premi, se ne fa la distribuzione, premessa la lettura di un breve rapporto, nel quale il relatore espone i motivi dei premi concessi.

Il presidente della *Commissione giudicatrice* chiude il Concorso indicandone i pregi, i difetti e gli ammaestramenti, che dal Concorso stesso si potranno ricavare.

Art 19. La stessa Commissione, entro 2 mesi dalla chiusura del Concorso, deve presentare al Ministero d'agricoltura una particolareggiata relazione coi disegni delle macchine premiate.

Art. 20. È data facoltà al Comitato ordinatore di impartire tutte quelle ulteriori disposizioni, che reputerà opportuno, alle quali ogni concorrente dovrà uniformarsi.

Roma, 24 dicembre 1889.

Il Ministro: L. MICELI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È indetto in Roma, presso il Ministero della Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di estimo, topografia e disegno topografico, vacante nel R Istituto tecnico di Milano, al quale ufficio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di L. 2160 annue.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da L. 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (*) della legge 13 novembre 1859, n 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1° Lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea, e in tutti gli esami speciali del corso universitario;

2° il certificato di nascita;

3° un attestato medico, debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

4° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data posteriore al 15 decembre 1889.

Di tutti i documenti annessi alla istanza deve essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte fatta eccezione per i lavori grafici che i concorrenti potessero presentare come prova della loro attitudine all'insegnamento del disegno topografico.

(*) « Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie ».

Gli aspiranti al concorso, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dai numeri 2, 3 e 4 del 3° comma del presente avviso.

Al vincitore del concorso, che già professasse con grado e stipendio di titolare di 1ª o di 2ª classe in uno degli Istituti tecnici governativi le suindicate materie d'insegnamento, sarà conservato il grado e lo stipendio di cui è provvisto.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 28 febbraio 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, 15 dicembre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nella R. Università di Siena.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 aprile 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 17 dicembre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

3

Accademia del R. Istituto musicale di Firenze

Avendo l'illustre signor cav. prof. Stefano Golinelli conseguito la governativa annuenza perchè sieno aperti a sue spese nel predetto Istituto due concorsi di composizione, si rende noto il seguente

PROGRAMMA.

Sono aperti ai compositori italiani, e che abbiano fatto in Italia i loro studi musicali due concorsi:

A. — Per la composizione di una « Sonata » per organo moderno, divisa in tre tempi: *Allegro moderato, Adagio* o *Andante, Allegro fugato*, con premio al vincitore di lire 350;

B. — Per la composizione di una « Fantasia originale » per pianoforte (forma libera, stile nobile), con premio al vincitore di L. 250.

In questi concorsi dovrà osservarsi quanto è disposto negli articoli 125 e seguenti del regolamento degli 11 agosto 1881, e questo programma è stabilito: vale a dire:

1. L'Accademia musicale del R. Istituto giudicherà i due concorsi con le norme stabilite dagli articoli 124, 125, 126, 127 del regolamento summentovato.

2. I risultati dei due concorsi saranno pubblicati per mezzo della stampa; i verbali concernenti i relativi giudizi saranno ostensibili agli interessati presso la segreteria dell'Istituto.

3. Le composizioni concorrenti dovranno essere inedite, appositamente ed intelligibilmente scritte, e consegnate, o recapitate franche da ogni spesa di porto alla segreteria del R. istituto a tutte le ore 2 pomeridiane del dì 29 novembre 1890. La segreteria ne rilascierà ricevuta a chi le presenti.

4. Le composizioni presentate a ciascuno dei suddetti concorsi non porteranno il nome dell'autore, ma saranno distinte con una epigrafe, ripetuta sulla soprascritta di un biglietto sigillato, dentro il quale saranno registrati il nome, il cognome, il luogo di nascita e quello di dimora del concorrente: nel biglietto dovrà pure indicarsi dove o con chi abbia fatto il concorrente i suoi studi di composizione.

5. Soltanto i biglietti relativi alle composizioni premiate o distinte sia con l'*accessit*, sia con *menzione onorevole* saranno aperti: gli altri, risoluti i due concorsi saranno restituiti sigillati, insieme alle relative composizioni, a chi riporterà la ricevuta di consegna di che nel precedente n. 3. Colui che in tal modo vorrà ritirare una composizione dovrà sulla ricevuta stessa notare l'avvenuta restituzione.

6. Fermo in ogni restante quanto è disposto nel numero precedente, le composizioni che fossero trasmesse alla segreteria dell'Istituto con mezzo postale non saranno restituite, fuorchè il richiedente constati di essere esso l'autore, con un suo speciale delegato.

7. Il R. Istituto non risponde della conservazione delle composizioni concorrenti che dentro un mese dalla pubblicazione dei risultati dei due concorsi, non saranno ritirate: trascorso un anno dalla pubblicazione, non saranno ulteriormente ricevute domande di restituzione.

8. L'Accademia terrà fuori dei concorsi le composizioni nelle quali le condizioni respettivamente indicate dal presente programma non fossero rigorosamente osservate, riservandosi per altro di rimeritarle con *menzione onorevole* quando le creda meritevoli di tale distinzione.

9. Le composizioni premiate e distinte con *accessit*, e con *menzione onorevole* rimarranno depositate nella biblioteca del R. Istituto, riservandosi questo la facoltà di eseguirle sia nei trattenimenti musicali, sia in pubbliche adunanze accademiche. Per ogni altro rispetto gli autori delle suddette composizioni conserveranno intiero il loro diritto di artistica proprietà.

10. A forma del disposto dell'art. 128 del regolamento degli 11 agosto 1861, ai concorsi di composizione *non possono prender parte come concorrenti i membri sia residenti, sia corrispondenti della Accademia musicale che vi è annessa*, cui di questi concorsi è deferito il giudizio.

Firenze, dal R. Istituto musicale, via degli Alfani n. 84.
Li 3 dicembre 1889.

Visto: Il presidente della R. Accademia
F. TORRIGIANI.

Il segretario della R. Accademia
E. CIANCHI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 2 gennaio 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	765, 1
Umidità relativa a mezzodì	90
Vento a mezzodì	SE. debole.
Cielo a mezzodì	piovoso.
Termometro centigrado: massimo	10°, 1,
Termometro centigrado: minimo	13°, 8

Pioggia in 24 ore: mm. 8,6.

2 gennaio 1890

Europa pressione sempre bassa Nord, relativamente bassa Mediterraneo occidentale, elevata penisola balcanica e Sud-Est. Portotorres 759. Hermanstadt 777.

Italia 24 ore: barometro salito un mill. Sardegna, sensibilmente disceso altrove. Pioggie generali, copiose Nord-Ovest, generalmente leggere altrove. Venti freschi forti primo quadrante Liguria, secondo Sicilia, levante forte Cagliari, temperatura alquanto aumentata. Stamane cielo coperto piovoso; scirocco abbastanza forte Sicilia, debole fresco Centro Sud continente, venti deboli primo quadrante Nord. Barometro 768 a 769 Adriatico, 764 Portomaurizio, Roma, Palermo, 759 Portotorres. Mare agitato costa sicula, generalmente calmo altrove

Probabilità: venti freschi forti levante a scirocco al Sud, freschi intorno levante Nord; cielo coperto piovoso con nevicate monti; mare agitato coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 31. — Un *Ukàse* autorizza il ministro dell'istruzione a chiudere entro tre anni il ginnasio tedesco di Goldingen ed a sopprimere, cominciando dal 1° gennaio 1890, il sussidio annuo di 1600 rubli che il governo accordava alla nobiltà della Curlandia pel mantenimento di questo ginnasio.

PORTO SAID, 31. — Il piroscafo *Scrivia*, della navigazione generale italiana, proveniente da Massaua, proseguì oggi per Napoli.

SAN VINCENZO, 31. — Proveniente dal Mediterraneo il piroscafo *Orione*, della navigazione generale italiana, prosegue pel Plata.

ROMA, 2. — S. M. firmò oggi il decreto per l'ordinamento dell'amministrazione civile nei possedimenti del Mar Rosso.

MASSAUA, 2. — Il generale Orero si è recato all'Asmara.

Le notizie dell'interno confermano l'avanzarsi di Menelik verso il Tigrè.

BERLINO, 2. — L'imperatore ha diretto un rescritto al gran Cancelliere, principe di Bismarck, facendogli le più cordiali felicitazioni pel nuovo anno e ringraziando Dio che la pace non solo sia stata mantenuta nell'anno passato, ma che anzi le garanzie della pace siano rinforzate.

L'imperatore esprime la sua soddisfazione per l'approvazione della grande legge sull'assicurazione degli operai vecchi ed invalidi, ringrazia il principe di Bismark per l'opera sua e prega Dio di conservargli ancora per molti anni il fedele consiglio dell'esperimentato Cancelliere.

BRUXELLES, 3. — Milleduecento operai nel bacino di Seraing si posero in sciopero e chiedono un aumento dei salari. Nel bacino di Charleroi gli scioperanti ascendono a circa 20,000.

PARIGI, 2. — Secondo notizie da Parigi, dalle provincie e dall'estero, sembra che l'*influenza* sia stazionaria.

La statistica municipale di Parigi registra per la scorsa settimana 2334 decessi.

L'aumento della mortalità è dovuto esclusivamente a malattie degli organi respiratori e a malattie croniche.

Il numero dei decessi di questa categoria è quasi quadruplicato.

Ventidue decessi soltanto sono attribuiti alla *grippe* e alle sue conseguenze.

MADRID, 2. — L'*influenza* continua a fare strage a Madrid e nelle provincie. I decessi continuano.

PARIGI, 2. — La cifra dei decessi a Parigi è leggermente scemata. Fu di 389 martedì e 344 ieri.

Una recrudescenza è osservata fra gli operai e gli impiegati della manipolazione dei prodotti chimici.

Il ritorno degli allievi della scuola militare di Saint-Cyr è aggiornato al 12 corrente.

LISBONA, 2. — Il Re assisterà, oggi, in persona alla solenne riapertura delle Cortes.

La Camera dei deputati si costituirà solamente alla fine del mese e quindi l'Opposizione non solleverà la questione politica interna e coloniale che nei primi giorni di febbraio.

ZURIGO, 2. — Un incendio scoppiò iersera nel teatro. Il pubblico potè uscire. Non vi fu nessuna vittima. Nulla si è potuto salvare. Il fuoco continua. Gli archivi di Stato raccolti nell'edificio vicino sono protetti da uno spesso muro.

LONDRA, 2. — Un incendio distrusse il teatro della città di Porth-Rhondda nella vallata di Galles.

Il pubblico era uscito dal teatro dieci minuti prima.

ATENE, 2. — Chakir pascià governatore dell'isola di Candia, pubblicò la lista dei candidati non compresi nell'amnistia e che contiene i nomi di tutti coloro che sono ovvero saranno condannati in contumacia, il capo dell'insurrezione e i delegati che presentarono al Parlamento greco la domanda di unione dell'isola di Candia alla Grecia.

LONDRA, 2. — Nella seduta di ieri del Consiglio comunale di Limmerick un *alderman* dichiarò essere il processo intentato da O'Shea contro Parnell una mera manovra politica.

Il Consiglio votò poscia una mozione di fiducia in Parnell.

Il *Daily Chronicle* ha dal Cairo: « La questione della Conversione del Debito privilegiato è provvisoriamente aggiornata, il governo non potendo accettare le condizioni della Francia; però i negoziati continuano con speranza di una soluzione soddisfacente »

Il corrispondente del *Daily Chronicle* a Berlino si duole della riserva della Germania, che rifiuta di prendere l'iniziativa, a Costantinopoli, per una soluzione delle vertenze cretese e armena.

Secondo un dispaccio da Costantinopoli al *Times*, i governatori ottomani dell'Arcipelago ricevettero ordine di sorvegliare attentamente la condotta dei sudditi greci

BASTIA, 2. — Il piroscafo *Persia* della Navigazione generale italiana in viaggio da Livorno a Maddalena con 140 persone a bordo ha investito ieri mattina 1. volgente sulla spiaggia Aleria.

Il salvataggio dei passeggieri, cominciato subito, è ora felicemente compiuto.

E' partito da Genova per Aleria l'altro piroscafo *Raffaele Rubattino* della stessa Compagnia, mentre il ministero di marina ha telegrafato al Comando in capo del 1°. Dipartimento a Spezia di inviare solleciti soccorsi.

PIETROBURGO, 2. — La *Novoie Vremia*, parlando dell'allocuzione concistoriale del Papa, dice che fatti storici come quello dell'unificazione dell'Italia sono immutabili,

Roma non potrebbe cessare dall'essere capitale del Regno d'Italia e il Papa se meglio di ogni altro che, in nessuna parte dell'Europa, egli potrebbe sostenere la parte del Sovrano temporale. Se rivendica il potere temporale, è soltanto una protesta platonica.

VIENNA, 2. — Nei circoli finanziari competenti si assicura che i negoziati del prestito serbo con una Banca francese volgano al loro fine.

Nel sindacato sono pure interessati i banchieri tedeschi ed austriaci assuntori degli anteriori prestiti serbi.

Si tratta di 26 milioni nominali destinati anche alla realizzazione del compromesso colla Società francese per l'esercizio delle ferrovie serbe e col Anglo-Bank pel monopolio del sale.

BRINDISI, 2. — Il conte Fè d'Ostiani, ministro d'Italia ad Atene, è giunto, proveniente da Roma, e partirà stanotte col piroscafo *Florio*, alla volta di Patrasso.

BERLINO, 2. — La contessa de Launay è gravemente ammalata; però oggi sta un pò meglio.

MADDALENA, 2. — Alle ore due pom., è partita la torpediniera N. 88 in soccorso del piroscafo *Persia*, della Navigazione generale italiana, incagliato ad Aleria. Poscia, d'ordine del comando della Spezia, è partita pure la *Città di Milano* giunta qui ieri.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 gennaio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
					Cor. M.				
Rendita 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —	94 40		— —	ex coup. L. 2,47
» 2ª »	—	—	—	94 30 94 25	94 28 1/2			— —	
Detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 20	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 00	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn 90	500	500		— —			435 — 1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			700 - 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			580 - 3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1815 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1080 — 4	
» » Generale	»	500	250		— —	517		— — 5	
» » di Roma	»	500	750		— —			744 — 6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			93 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			515 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			490 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			573 — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			400 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1140 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1040 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —	1470		— — 8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 89	500	450		— —			310 —	
» » Immobiliare	1 genn 90	500	500		— —	534 35 37 38		— — 9	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			285 » 10	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			315 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	60		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			162 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			63 »	
» » della Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			403 » 11	
» » Metallurgica Italiana	1 genn 89	500	500		— —			400 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	125		— —			240 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500	290	290 —			— » 12	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			205 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

31 decembre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 96 276
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 106
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 59 020

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 05
	Parigi	Chéques	»	»	100 85
6	Londra	90 giorni	»	»	25 07
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 gennaio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: ACHILLE PERSICHETTI

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Id. L. 12,50 — 3 Ex div. L. 15. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 12. — 8 Id. L. 12 50. — 9 Id. L. 15. — 10 Id. L. 6,25. — 11 Ex div. L. 15 — 12 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale